

*Relazione tecnico finanziaria
sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 15 del 23 febbraio 2021:*

RICONOSCIMENTO DI FABRIANO COME CITTÀ DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA E DI ASCOLI PICENO E PIORACO COME CITTÀ DELLA CARTA

Art. 1
(Finalità)

L'articolo 1 contiene le finalità e l'ambito di applicazione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2
(Interventi)

L'articolo 2 elenca una serie di interventi che la Regione promuove per il mantenimento, la tutela e la promozione delle tradizioni legate alla carta, alla filigrana e in generale la cultura materiale e immateriale della carta e filigrana.

Effetti finanziari: gli interventi sono finanziati mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse indicate all'articolo 8 e nei limiti massimi degli stanziamenti ivi previsti.

Art. 3
(Rete museale della Carta e della Filigrana)

L'articolo 3, al comma 1, promuove, nella Città di Fabriano, la costituzione di un centro di riferimento per lo sviluppo della rete museale, prevista al comma 2 dell'articolo 1, riconoscendo nel Museo della carta e della filigrana, che ivi trova sede, le caratteristiche strutturali, spaziali e urbanistiche che lo rendono idoneo alle finalità di questa legge.

Effetti finanziari: al Comune di Fabriano la Regione può concedere contributi per promuovere e divulgare le attività specificate al comma 2, tali contributi sono finanziati mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse indicate agli articoli 6 e 8, nei limiti massimi degli stanziamenti ivi previsti.

Art. 4
(Festival della Carta e Premio internazionale della Filigrana)

L'articolo 4 prevede l'istituzione di un Premio internazionale della Filigrana e promuove la realizzazione di un Festival della Carta, di respiro nazionale ed internazionale.

Effetti finanziari: al Comune di Fabriano la Regione può concedere contributi per le attività di cui all'articolo 4, tali contributi sono finanziati mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse indicate agli articoli 6 e 8, nei limiti massimi degli stanziamenti ivi previsti.

Art. 5*(Intese ed accordi istituzionali)*

L'articolo 5 prevede che la Giunta regionale possa stipulare intese o accordi con soggetti pubblici o privati nonché forme di collaborazione con lo Stato, le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, la direzione scolastica regionale e le autonomie scolastiche, gli enti locali per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6*(Programmazione regionale)*

L'articolo 6 individua nella Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, l'organo competente all'adozione dei programmi annuali richiamati di sostegno rispettivamente alle: attività culturali, internazionalizzazione, spettacolo dal vivo, artigianato e turismo.

Legge	Titolo	Missione	Programma	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
L.r. 9/02/2010 n. 4	Norme in materia di beni e attività culturali	05	02	5.759.470,15	2.081.600,00	1.910.000,00
L.r. 30/10/2008 n. 30	Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale	14	01	40.000,00	190.000,00	0,00
L.r. 3/04/2009 n. 11	Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo	05	02	2.120.000,00	1.800.000,00	0,00
L.r. 28/10/2003 n. 20	Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione	14	01	3.257.000,00	6.610.000,00	0,00
L.r. 11/07/2006 n. 9	Testo unico delle norme regionali in materia di turismo	07	01	790.728,72	526.000,00	4.776.000,00

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7*(Disposizioni transitorie e finali)*

L'articolo 7 stabilisce i tempi per l'approvazione, da parte della Giunta regionale, del primo programma degli interventi previsto all'articolo 6.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo autorizza una spesa di euro 20.000,00 per l'anno 2021 rinviando ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs 118/2011, per gli esercizi successivi alle rispettive leggi di bilancio trattandosi di spesa a carattere continuativo.

La copertura è garantita dalla riduzione degli stanziamenti della Missione 1, Programma 05, iscritti nel capitolo sotto indicato:

MIS- SIONE	PROG	CA- PI- TOL O	COMPE- TENZA 2021	COMPE- TENZA 2022	COMPE- TENZA 2023	MIS- SIONE	PROG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Disponibilità alla data del 25/01/ 2021 COMPETENZA 2021	Disponibilità alla data del 25/01/ 2021 COMPETENZA 2022	Disponibilità alla data del 25/01/ 2021 COMPETENZA 2023
5	1	CNI	20.000,00	LEGGE DI BILANCIO	LEGGE DI BILANCIO	1	05	2010510016	SPESE PER IL FUN- ZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI REGIONALI	416.263,19	516.263,19	1.710.000,00

